



28886/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIA ACIERNO - Presidente -
- Dott. CLOTILDE PARISE - Consigliere -
- Dott. LAURA TRICOMI - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -
- Dott. ROSARIO CAIAZZO - Consigliere -

Oggetto

ERRORE  
MATERIALE  
D'UFFICIO

Ud. 12/11/2020 - CC

R.G.N. 4022/2020

Non 28886  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 4022-2020 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in ROMA  
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di  
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato  
(omissis) ;

- *ricorrente* -

**contro**

(omissis) elettivamente domiciliata in ROMA,  
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di  
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO  
LIUZZO SCORPO,

- *controricorrente* -

avverso l'ordinanza n. 650/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/04/2019;

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

6766  
/20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.

**RITENUTO CHE:**

E' stata promosso d'ufficio il procedimento di correzione di errore materiale in relazione alla statuizione sulle spese contenuta nel dispositivo della ordinanza n.650 del 14/1/2019 di questa Corte, resa tra il ricorrente (omissis) e la controricorrente (omissis), laddove è detto «Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €.4.000,00=, oltre €.200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge.».

Segnatamente la controricorrente (omissis), a favore della quale è stata pronunciata la condanna alle spese emessa nei confronti di (omissis), era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in vista del giudizio di legittimità con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 6/6/2017, di guisa che il soccombente doveva essere condannato al pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario.

Le parti sono rimasti intimiate.

**CONSIDERATO CHE:**

La correzione di errore materiale è ammissibile e va accolta, in quanto trova applicazione il principio secondo il quale *«La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicchè, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il dispositivo della sentenza può*

essere corretto mediante il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c.»(Cass. n. 15817 del 12/06/2019).

Invero la controricorrente (omissis) risulta essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con il decreto depositato agli atti del giudizio di cassazione e conclusosi con l'ordinanza n. 650/2019; con il dispositivo di tale ordinanza, il pagamento delle spese processuali è stato disposto a carico del ricorrente in quella sede e in favore di (omissis), risultata vittoriosa in quel giudizio di legittimità, anziché, per evidente mero errore, in favore dello Stato, come disposto dall'art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ne consegue che, in accoglimento della richiesta, deve disporsi, a norma degli artt. 391-bis e 380-bis cod. proc. civ., la correzione del dispositivo della più volte richiamata ordinanza come dal seguente dispositivo.

Non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell'art.52 del d.lgs. del 30/6/2003 n. 196.

#### **P.Q.M.**

- Dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 650/2019, depositata in data 14 gennaio 2019, sia corretto aggiungendo, dopo «Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €.4.000,00=, oltre €.200,00= per esborsi, spese generali liquidate

forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge.»,  
le seguenti parole: «Dispone che il pagamento delle spese del  
giudizio di cassazione così liquidate sia eseguito a favore dello  
Stato.», fermo il resto;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza  
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa  
menzionati, a norma dell'art.52 del d.lgs. del 30/6/2003 n.  
196;

- Manda alla Cancelleria per annotazioni ed adempimenti.

Così deciso in Roma, il giorno 12 novembre 2020.

Il Presidente  
(Maria Acerno)

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi ..... 17 DIC. 2020 .....  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA